



Tribunale Ordinario di Chieti
Sezione Lavoro

Il giudice Ilaria Prozzo, letto il ricorso iscritto al n. 344/2023, promosso da ANDREA GALLIANI nei confronti del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO;
visti gli artt. 415, 416 e 442 c.p.c.;
letto l'art. 127 ter c.p.c.;

FISSA

per la discussione l'udienza del 22/06/2023, alle ore 09:00;

DISPONE

che l'udienza già fissata per il giorno 22/06/2023, alle ore 09:00, sia sostituita dal deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

ASSEGNA

alle parti termine fino a 5 giorni prima della data come originariamente fissata per l'udienza per il deposito telematico delle suddette note scritte da redigersi nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con contenuto limitato alle sole istanze, eccezioni e conclusioni previste per la fase di riferimento, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate negli atti depositati, con l'avvertimento che il termine ultimo per il deposito delle note di trattazione scritta coincide con il giorno e l'ora dell'udienza originariamente fissata;

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, il provvedimento decisivo o necessario all'ulteriore corso del giudizio verrà adottato entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che il provvedimento verrà assunto anche se una sola delle parti ha depositato le note di trattazione scritta nel termine stabilito nel presente decreto;
- che se nessuna delle parti trasmetterà le note scritte nel termine fissato dal presente decreto, sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissata udienza in presenza e, in caso di mancato deposito delle note o di mancata



comparizione all'udienza di entrambe le parti, sarà disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo;

- che ciascuna delle parti costituite può opporsi alla trattazione con note scritte e chiedere la fissazione dell'udienza in presenza entro 5 giorni dalla comunicazione/notificazione del presente provvedimento.

DISPONE

che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura del ricorrente alla controparte entro 10 giorni dalla data del presente decreto, avvertendo i convenuti che hanno l'onere di costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza, mediante deposito telematico di una memoria difensiva nella quale debbono essere proposte tutte le difese, nonché, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio e devono essere indicati i mezzi di prova ed in particolare i documenti, da depositare contestualmente.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alla parte ricorrente del presente provvedimento.

AUTORIZZA

la notificazione ai controinteressati mediante pubblicazione del ricorso e del presente decreto sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Chieti, 18/04/2023

Il giudice del lavoro
dott.ssa Ilaria Prozzo

